



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Autorità nazionale- UAMA
Il Direttore

MAECI UAMA 010 P 8740

Roma, 3 marzo 2017

**Oggetto: Trasferimenti intracomunitari. Direttiva sulla tenuta dei registri.
Aggiornamenti e semplificazioni**

Nota indirizzata a:

**A tutte le imprese iscritte al Registro Nazionale delle
Imprese operanti nel settore dei materiali
d'armamento.**

**AIAD
Via Nazionale 54
00184 Roma**

**ANPAM
Viale dell'Astronomia, 30
0144 Roma**

Premessa

Con la L. n. 185/1990 così come modificata dal Decreto legislativo 105/2012 (più avanti denominata "Legge"), e con il Decreto interministeriale n° 19/2013 (più avanti denominato "Regolamento"), è stata data attuazione alla Direttiva CE 43/2009 (vedasi <http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html>), che prevede nuove modalità per i trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento. In tale contesto è fatto obbligo alle imprese fornitrici di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti.

Sulla base dell'esperienza acquisita a seguito delle ispezioni che l'Autorità nazionale - UAMA ha effettuato nel tempo presso le Società del settore, si ritiene di dover specificare alcuni aspetti ai fini di una maggiore semplificazione delle attività delle aziende in materia.

Quadro normativo

- L'art. 10 bis della Legge al comma 6 prevede che vengano definite le modalità di tenuta dei registri;
- L'art. 10 septies della Legge prevede che è fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti dei materiali unitamente ai documenti commerciali. Inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è previsto che il fornitore conservi il registro di cui al comma 2 per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione, prevedendo altresì che sia messo a disposizione delle competenti autorità laddove da queste richiesto;
- l'art. 20-ter della Legge prevede che Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti e delle prescrizioni amministrative, delle condizioni effettive delle visite presso le aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3, inviando gli ispettori designati, i quali possono accedere a tutti i locali pertinenti, esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti;
- L'articolo 25-bis della Legge prevede sanzioni amministrative nei casi di irregolare o di mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-septies comma 2, che si sostanziano nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. La stessa sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di conservazione e accesso di cui all'articolo 10-septies, comma 3 ;
- L'articolo 12 comma 8 del Regolamento prevede che le imprese certificate e i loro fornitori hanno l'obbligo di conservare i registri dei trasferimenti e la relativa documentazione commerciale secondo le direttive emanate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Istruzioni applicative

Allo scopo di definire le modalità di tenuta dei suddetti registri si prevede quanto segue: ogni impresa iscritta al Registro nazionale delle imprese dovrà munirsi di un registro in formato cartaceo e/o elettronico nel quale annotare ogni movimentazione di materiali d'armamento che abbia ad oggetto trasferimenti intracomunitari e conservare la

documentazione commerciale relativa all'operazione registrata. La documentazione deve essere conservata per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data della registrazione dell'operazione e deve essere esibita in sede di controllo su richiesta dell'Autorità nazionale - UAMA.

Ogni operazione deve essere registrata entro 15 giorni dalla spedizione dei materiali. Il registro si intende conforme al modello anche se, in riferimento alle singole voci in esso indicate, vengono operate ulteriori sotto classificazioni delle medesime.

Allo scopo di uniformare i modelli in uso si fornisce (All. A) uno schema di registro con elementi per la compilazione. Tali elementi sono gli stessi di cui all'Allegato A della Direttiva di questa Autorità nazionale - UAMA n. 12898 del 21 maggio 2014, cambia il formato dello schema semplificato e razionalizzato.

E', tuttavia, data facoltà agli operatori di adottare un format di registro diverso da quello allegato alla presente Direttiva, purché completo di tutti i dati ivi riportati.

Modalità di compilazione del Registro dei trasferimenti

Il registro dei trasferimenti deve essere diviso per colonne o campi destinati ad accogliere i seguenti dati necessari per la determinazione dell'operazione:

- numero progressivo della registrazione;
- data di registrazione dell'operazione;
- descrizione del materiale di armamento;
- quantità e valore del materiale di armamento;
- date del trasferimento;
- nome e indirizzo del fornitore e del destinatario;
- paese di destinazione;
- impiego finale e utilizzatore finale;
- estremi dell'ordine;
- licenza di trasferimento, ove prevista nello Stato membro;
- prova che il destinatario sia stato informato delle eventuali restrizioni cui è soggetta l'autorizzazione di trasferimento.

E' facoltà delle imprese indicare sul registro ogni altro elemento (mezzo di trasporto, vettore, ufficio doganale, altri elementi) laddove considerato utile ai fini della tracciabilità dell'operazione.

Documentazione commerciale

Ogni operazione dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti

- ordine;
- fattura;
- documenti di spedizione;
- prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione è stato informato delle eventuali restrizioni;
- licenza di trasferimento, ove prevista.

Attività di verifica

Allo scopo di effettuare le attività di verifica dell'Autorità nazionale - UAMA, disciplinate dall'art. 20 ter della Legge, ogni Società deve istituire al proprio interno (secondo le articolazioni che strutturano le singole imprese) un Registro unico in formato cartaceo e/o elettronico, che ricomprenda le operazioni sia di importazioni sia di trasferimenti intracomunitari (intese come esportazioni in ambito UE), le quali vengono annotate con un numero progressivo che rispetti l'ordine di registrazione. E' facoltà delle società decidere le modalità di attribuzione del numero progressivo all'inizio di ogni anno solare, che può ripartire dal numero "1" o proseguire con la numerazione dell'anno precedente. Nel campo relativo alla data del trasferimento è necessario inserire la data del Documento di Trasferimento e Transito Intracomunitario (DTTI). Relativamente al campo "prova che il destinatario sia stato informato delle eventuali restrizioni cui è soggetta l'autorizzazione di trasferimento" si specifica che all'interno deve essere reperibile il riferimento al documento che accerti tale eventualità (comunicazione di posta elettronica con la conferma di lettura, lettera con prova di ricezione, altre modalità).

?. Pizzello

**Il Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA
Min. Plen. Francesco AZZARELLO**

Allegato A
Registro dei trasferimenti intracomunitari

N° progressivo		data di registrazione					
Nome e indirizzo del fornitore e del destinatario							
N° e data autorizzazione		Paese di destinazione					
Estremi dell' ordine		Impiego finale e Utilizzatore finale					
Data del trasferimento		Prova che il destinatario sia stato informato delle restrizioni		Licenza di trasferimento			
Categoria Materiale Arm.	Voce doganale	Quantità	Valore	Descrizione	Part Number	Codice URNI	